

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 511 DEL 20/03/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RADIOLOGICA ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. PERIODO DECORRENZA DAL 25/03/2026 AL 31/03/2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 516/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- al fine di sopperire alla carenza di organico della UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, l'Azienda ha avviato una ricognizione presso le altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (nota prot. n. 98455 del 20/10/2025) per verificare la disponibilità alla stipula di convenzioni per turni di diagnostica per ecografie, TAC e RM, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024;
- con nota prot. n. 209900 del 28/11/2025, l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha comunicato la propria disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto. Pertanto, con nota prot. n. 8399 del 28/01/2026, questa Azienda ha indicato la volontà di proseguire con la collaborazione per attività di un turno settimanale di 12 ore di consulenza specialistica radiologica, alternativamente dedicato ad attività di Risonanza Magnetica e/o diagnostica ecografica, da svolgersi presso la UOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso;
- con nota prot. n. 36517 del 26/02/2026, l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha confermato la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto;
- la necessità di attivare tale convenzione è stata confermata dal Direttore dell'UOC Direzione Medica di Santorso (nota prot. n. 22025 del 05/03/2026), il quale ha evidenziato l'insufficienza dell'attuale dotazione organica nel fronteggiare i volumi di attività per esterni, anche per garantire il rispetto degli obiettivi regionali assegnati. In tale contesto, si rileva che l'apporto garantito dalla ditta aggiudicatrice della gara per la gestione di servizi medici di radiologia risulta quantitativamente inferiore alle previsioni contrattuali, determinando una contrazione dell'attività specialistica erogata; si evidenzia, peraltro, che la parziale esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico ha comportato una minore erogazione di attività per un valore di circa € 90.000,00 nel solo primo trimestre dell'anno in corso.

Preso atto che con mail del 06/03/2026, agli atti, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione secondo le modalità richieste, successivamente confermato dal Direttore Generale con nota del 09/03/2026, agli atti.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 25/03/2026 al 31/03/2027, la convenzione con l'Azienda ULSS 9 Scaligera, per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per un impegno presunto di un turno settimanale di 12 ore, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo presunto, per il periodo indicato, di € 72.510,77 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 25/03/2026 al 31/03/2027, la convenzione con l'Azienda ULSS 9 Scaligera, per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per un impegno presunto di un turno settimanale di 12 ore, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. dare atto che la spesa complessiva, per il periodo di decorrenza della convenzione, è stimata in € 72.510,77, così suddivisa:
 - € 55.777,52 per l'anno 2026, da imputare al conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026;
 - € 16.733,25 per l'anno 2027, da imputare al conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2027;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RADIOLOGIA

TRA

L'AZIENDA ULSS. 9 SCALIGERA, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Valverde n. 42 - Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236, in persona del Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott. Stefano Zenari, giusta delega conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 06/03/2024, di seguito denominata anche ULSS 9,

E

l'Azienda ULSS N. 7 PEDEMONTANA, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Carretta, di seguito denominata anche ULSS 7,
di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- con DGR n. 866 del 13 luglio 2015, la Regione del Veneto ha approvato il protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 12 maggio 2015, con il quale sono state definite le linee guida per la stipula, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., delle convenzioni di consulenza ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. a), del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8 giugno 2000 (oggi art. 91, comma 2, lett. a), del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021, sottoscritto il 23 gennaio 2024);

- l'art. 91, comma 2, lett. a), del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021 disciplina, nell'ambito delle "Altre attività a pagamento", l'attività di consulenza presso servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, da svolgersi previa stipula di apposita convenzione tra le istituzioni interessate, la quale deve disciplinare:
a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, in coerenza con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) il compenso e le modalità di svolgimento dell'attività;

- l'art. 24 del vigente "Regolamento sulla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria" dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, adottato con deliberazione n. 57 del 27 gennaio 2022, disciplina la suddetta attività.

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, considerate la persistente difficoltà organizzativa e la carenza di dirigenti medici radiologi in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Santorso, ha richiesto all'Azienda ULSS 9 Scaligera l'attivazione di una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza specialistica in radiologia;

- tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la struttura sanitaria che usufruisce delle prestazioni,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda ULSS 9 Scaligera collaborerà con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento di attività di Risonanza Magnetica e/o di diagnostica ecografica presso l'Ospedale di Santorso, mediante n. 1 accesso settimanale della durata di 12 ore, con esclusione dei tempi di trasferta;

Articolo 2 - Modalità di esecuzione

Gli accessi settimanali saranno effettuati da dirigenti medici radiologi in servizio presso i presidi ospedalieri aziendali dell'ULSS 9, con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, al di fuori dell'orario di servizio e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dall'unità operativa di appartenenza.

La programmazione degli accessi potrà essere modulata o modificata previo accordo tra il Direttore del Dipartimento Intraaziendale Strutturale Diagnostica per Immagini dell'ULSS 9 e il Direttore dell'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso.

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione non dovrà comportare un impegno medio orario complessivo superiore a 48 ore settimanali per ciascun dirigente, nel rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione del personale che aderisce volontariamente in modo da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo per il recupero psico-fisico, conformemente alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs n. 66/2003 e s.m.i.

Articolo 3 - Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'ULSS7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% e della trattenuta del 5%, che affluisce all'ULSS 9, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute il cui importo forfettario è di €/km 0,16 come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi

Ai fini della fatturazione e per consentire i necessari controlli sull'attività svolta, l'ULSS 7 dovrà trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 9 il riepilogo degli accessi effettuati, con l'indicazione della data, dell'orario di inizio e di fine servizio, del nominativo del dirigente medico e dei chilometri percorsi, unitamente all'ordine elettronico NSO.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

Sulla base dei rendiconti trasmessi, l'ULSS 9 provvederà all'emissione della relativa fattura.

I corrispettivi saranno liquidati mediante compensazione finanziaria (Poste R), istituita dalla Regione del Veneto con DGRV. n. 337 del 16/02/2010.

L'ULSS 9, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 7, provvederà ad accreditare ai dirigenti medici che hanno svolto l'attività di consulenza i compensi spettanti, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità previste dal sopra citato Regolamento aziendale disciplinante l'attività libero-professionale della dirigenza sanitaria.

Qualora l'attività di consulenza sia resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di servizio, il relativo compenso resterà integralmente acquisito al bilancio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 6 - Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'AULSS 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'AULSS 9 in forza della presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'AULSS 7 è l'unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'AULSS 7 dichiara di garantire la copertura assicurativa dello specialista per la responsabilità civile contro terzi, secondo il modello regionale di ritenzione del rischio di cui alla DGRV n. 1471 del 12/12/2024.

L'AULSS 7 con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara che, in forza delle vigenti disposizioni regionali, assume la ritenzione del rischio a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte della stessa Azienda ULSS alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'AULSS 9, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'AULSS 9.

L'ULSS 9 resterà, in ogni caso, estranea a qualsivoglia controversia tra l'AULSS 7 e il paziente e, comunque, verrà tenuta dall'AULSS 7 manlevata da qualsiasi richiesta o conseguenza avanzata da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Le parti convengono che l'AULSS 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla

designazione dei medici dell'AULSS 9, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Gli specialisti dell'AULSS 9 sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'AULSS 7 al primo contatto con gli stessi, per il trattamento dei dati personali, anche informatizzati, inerenti agli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

Gli specialisti sono tenuti ad attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e il rispetto del codice deontologico della propria professione, con particolare riferimento al segreto professionale.

Restano in capo al Titolare del trattamento, AULSS 7, gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, da adempiersi nel rispetto della normativa vigente, nonché la garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 - Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e s.m.i. i professionisti dell'AULSS 9, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'AULSS 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 9 - Durata

La presente convenzione ha validità dal 25/03/2026 al 31/03/2027 salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata con almeno trenta giorni di preavviso.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Verona.

Articolo 11 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 11 – Registrazione ed imposta bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'AULSS 7, ai sensi della Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'ex art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Verona, lì

per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore

Direzione Amministrativa di Ospedale

Dott. Stefano Zenari

per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta